

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Art. 23, 1° co. L. 24.11.81 N. 689

S.
6296/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Roma, Sezione II, in persona del **Dott. Paola D'AMBROSIO**, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 18432/09 R.G. decisa all'udienza del 15 giugno 2010, promossa da:

elettivamente domiciliato in Roma, via Cipro n. 77, presso lo studio dell'avv. Gerardo Russillo, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso,

- opponente -

Contro

PREFETTURA DI ROMA, in persona del Prefetto pro-tempore, con sede in Roma, via IV Novembre n. 119/A, per la cui tutela giudiziaria, ai sensi dell'art. 205 C.d.S., è delegato il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato dal Funzionario delegato in virtù di delega in atti,

- opposta -

Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 00091080066168.

Conclusioni: l'opponente come in atti si riportava integralmente al ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria in data 27.2.2009 il sig. [nome] proponeva opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 00091080066168 del 12.1.2009, notificata l'11.2.2009, per violazione di

Paola D'Ambrosio

norme del Codice della Strada.

A sostegno dell'opposizione il ricorrente esponeva di aver provveduto a presentare ricorso al Prefetto di Roma avverso il verbale di accertamento n. 14080096560 del 2.9.2008 del Comune di Roma, nel quale aveva chiesto di essere ascoltato, con riserva di presentare testimoni per chiarire la dinamica del sinistro del 2.9.2008, a seguito del quale erano stati chiamati i verbalizzanti, giunti sul luogo dell'incidente due ore dopo; sosteneva di aver ricevuto il 15.12.2008 l'invito per la convocazione fissata per lo stesso 15.12.2008 e quindi di aver chiesto di essere convocato in altra data; affermava di non aver ricevuto altra convocazione.

La Prefettura di Roma, a mezzo del Comune di Roma, depositava in cancelleria l'ordinanza ingiunzione opposta, il ricorso al Prefetto di Roma, le controdeduzioni dell'organo accertatore, la richiesta di convocazione per l'audizione ed il verbale del 15.12.2008 per mancata audizione.

Istruita con produzioni documentali, la causa veniva presa in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte ed in aula veniva letto il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e pertanto va accolta.

Secondo giurisprudenza costante della Cassazione il verbale di contestazione costituisce un atto fornito di pubblica fede per quanto il verbalizzante attesta essere avvenuto in sua presenza e da lui conosciuto senza margini di apprezzamento o discrezionalità. E' quindi atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, per i fatti avvenuti in sua presenza, ma non può estendersi a fatti non constatati personalmente dal

Roberto D'Aultrone

pubblico ufficiale, che infatti non sono frutto della sua diretta percezione, come nel caso di specie in cui gli agenti accertatori sono intervenuti successivamente all'occorso incidente stradale, come da relazione del sinistro, in atti.

Dal canto suo, l'Autorità opposta nulla ha contestato e chiarito in merito all'eccezione dedotta dal ricorrente.

Resta comunque impregiudicata qualsiasi decisione in merito alla dinamica del sinistro occorso ed alla relativa responsabilità per danni.

L'opposizione, pertanto, deve essere accolta per i motivi esposti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale svolta e che comunque si tratta di un procedimento gratuito.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso proposto dal sig _____ e per l'effetto annulla il provvedimento opposto;
- condanna la Prefettura di Roma al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 150,00, di cui € 20,00 per spese, oltre oneri ed accessori come per legge.

Così deciso, in Roma, il 15 giugno 2010.

IL GIUDICE DI PACE

(dott. Paola D'AMBROSIO)

Paola D'Ambrosio

